



Giunta Regionale della Campania

D.G. 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile

U.O.D. 05 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile

Alla AZIENDA AGRICOLA PORTO DI MOLA
SIG. ESPOSITO ANTIMO Legale
Rappresentante

portodimola@pec.it

Alla MIGNANO CALCESTRUZZI S.a.s.
SIG. CAPUANO LUIGI Legale Rappresentante
mignanocalcestruzzi@pec.it

All' ING. FRAMONDI GIUSEPPE
Direttore dei lavori

framondi@pec.it

Al Sindaco
Al Segretario comunale
Comune di Rocca d'Evandro (CE)
comuneroccadevandro@pec.it

Alla U.O.D. 50-17-07 Autorizzazioni
ambientali e Rifiuti di Caserta
uod.501707@pec.regione.campania.it

Ad A.R.P.A.C. – Dip. Provinciale Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it
[Vs. Rif. prot.15621 del 07/03/2025]

Alla Provincia di Caserta – Settore Ambiente
e Ecologia
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Alla D.G. 50-18-00 Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Allo Staff 50-18-91 Funzioni supporto tecnico
- operativo Gestione tecnico - amministrativa
dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano
Patenora (CE)
fce42871@pec.carabinieri.it

Al Comando Stazione Carabinieri Rocca
d'Evandro (CE)
tce25892@pec.carabinieri.it

Alla Regione Carabinieri Forestale
Campania - Gruppo di Caserta
fce42859@pec.carabinieri.it

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA PORTO DI MOLA – MIGNANO CALCESTRUZZI S.A.S.: *CILA del 07/05/2024 per “Intervento di variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno”*. **TRASMISSIONE ORDINANZA SOSPENSIONE.**

Si trasmette il decreto n.20 del 10/04/2025 con il quale è stata disposta l’ordinanza di sospensione per accertate attività abusive di cava, nonché – per quanto segnalato nel PRESO ATTO ALTRESÌ - l’intera area della CILA deve ritenersi sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’art.27 co.1 della L.R. 54/1985 s.m.i.

Al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) e al Comando Stazione Carabinieri Rocca d’Evandro (CE), competenti per territorio, si chiede la verifica del rispetto dell’ordinanza di sospensione dando immediata comunicazione di qualsiasi eventuale violazione allo scrivente Ufficio per le consequenziali azioni previste dalla normativa vigente.

Al comune di Rocca d’Evandro (CE) si chiede, ai sensi dell’art.26 co.4 della L.R. n.54/1985 s.m.i., l’affissione al proprio Albo Pretorio dell’allegato provvedimento di sospensione, con richiesta di restituirne copia a questa U.O.D. completa del timbro di avvenuta pubblicazione.

Altresì, si richiama l’attenzione del medesimo Ente Locale in merito a quanto richiesto alla lett. f. del Decretato.

L’allegato decreto è trasmesso anche ad ARPAC – Dipartimento provinciale Caserta in riscontro alla nota prot.15621 del 07/03/2025, nonché alle Autorità aventi competenze in materia ambientale ai fini delle proprie valutazioni in merito alla esecuzione delle attività di estrazione avvenute in assenza di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

E.Q. Resp. U.O. “Attività Estrattive”

Geol. Rita Mele



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
20	10/04/2025	50	18	5

Oggetto:

Azienda Agricola Porto di Mola - Mignano Calcestruzzi S.a.s.: accertamento attività di estrazione abusive in Rocca d'Evandro (CE) alla località Risiera-Acquamara. Ordinanza sospensione ex art. 26 co.3 della L.R. 54/1985 s.m.i.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C993F772865474E688C0D75172E43F5962C3E8B7

Frontespizio Allegato : F620C99F007DC8BA9DB2E96002DC3883F0F46CF5



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Di Benedetto Nicola

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
20	10/04/2025	18	5

Oggetto:

Azienda Agricola Porto di Mola - Mignano Calcestruzzi S.a.s.: accertamento attivita' di estrazione abusive in Rocca d'Evandro (CE) alla localita' Risiera-Acquamara. Ordinanza sospensione ex art. 26 co.3 della L.R. 54/1985 s.m.i.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a. la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, dalla L.R. 06/05/2013, n.5 e dalla L.R. 28/07/2017 n.22, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. ai sensi dell'articolo 1 della citata legge regionale:
 - 1) *«Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili»*, comma 2;
 - 2) *«Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche»*, comma 4;
 - 3) *«Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario»*, comma 5;
- c. che, per effetto dell'art. 2 della citata legge regionale, con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006) del Commissario ad Acta è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), che ha valenza di Strumento di Pianificazione e Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 54/1985 s.m.i. in materia di attività estrattive;
- d. che l'articolo 2 delle Norme di Attuazione (NdA) del PRAE dispone:
 - 1) al comma 2 – tra l'altro – che *«... non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività: a) gli interventi di manutenzione del fondo di proprietà e di miglioramento fondiario entro i limiti volumetrici mc 5.000 per Ha; ...»*,
 - 2) al successivo comma 3, che *«Qualora le attività di cui al precedente comma avvengono per gli scopi previsti dalla L.R. 54/1985 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava abusiva e vengono assoggettate alle norme della presente legge»*;
- e. che, alla luce delle succitate disposizioni normative, l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali [oggi, Staff 50-18-91 *Funzioni di supporto tecnico-operativo, Gestione tecnico-amministrativa LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti*], con propria Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013 inerente alla *“gestione delle rocce da scavo derivanti da miglioramento fondiario”* – rilasciata ai sensi dell'art.38-bis, comma 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i. – ebbe a precisare, tra l'altro, che:
 - 1) *«...tali disposizioni normative [in materia di miglioramenti fondiari] debbano essere intese nel senso che le predette attività di scavo siano da ritenersi abusive qualora, acquistando carattere di attività di cava (estrazione di materiale di seconda categoria) benchè come interventi secondari di altra opera, non siano state preventivamente autorizzate nel rispetto delle norme in materia di cave»*;
 - 2) i Geni Civili competenti per territorio *«...debbono verificare, dalla documentazione prodotta, che la produzione di materiale di II categoria rappresenti, effettivamente, attività secondaria rispetto a quella principale di interesse...»*, nel qual caso possono *«...autorizzare, se nulla osta, l'estrazione del materiale di II categoria ...; a tal fine, detto provvedimento dovrà prescrivere il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle citate norme in materia di attività estrattive, tra cui si ricorda, in particolare, il pagamento dei contributi che sono dovuti (per il volume di materiale estratto) ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 s.m.i., dell'art.17 della L.R. 15/2005 e dell'art.19 della L.R. 1/2008»*.

Premesso, altresì, che la citata L.R. 54/1985 s.m.i. dispone:

- a. all'articolo 26, rubricato *“Sospensioni”*:
 - 1) comma 1 lett.b), che *«I lavori conseguenti all'autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal Presidente della Regione o suo delegato:*

... quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o della concessione o di modifica, totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione»;

2) comma 3, che *«In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratta di lavori abusivi»;*

- b. all'articolo 27, rubricato "Apposizione di sigilli", comma 1, che *«In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione, il Presidente della Regione o suo delegato ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo»;*
- c. all'articolo 28, rubricato "Sanzioni", comma 1, che *«Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente».*

Premesso, inoltre, che:

- a. l'art.18 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone:
 - 1) al co.1, che *«... sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area»;*
 - 2) al co.2, che *«il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale»;*
- b. la L.R. 11/08/2005, n.15 (BURC n.40 del 18.08.2005), con il co.1 dell'art.17 ha disposto che *«il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge»*
- c. la L.R. 30/01/2008, n.1 (BURC n.5bis del 04.02.2008), con l'art.19 ha disposto il pagamento, alla Regione Campania, del contributo ambientale da parte dei titolari di autorizzazioni estrattive, da corrispondere *«... entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione ... l'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita»;*
- d. la L.R. 20.01.2017, n.3 con l'art.15 ha apportato modifiche ed integrazioni all'art.17 della L.R. n.15/2005 ed all'art.19 della L.R. n.1/2008, istitutive dei due contributi dovuti in favore della Regione Campania, tra le quali si ricorda quanto disposto dal comma 3: *“In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale 1/2008, la competente struttura amministrativa regionale procede al recupero delle somme dovute da prelevare dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere). In ogni caso il mancato pagamento dei contributi di cui al presente articolo comporta l'estinzione dell'autorizzazione o concessione estrattiva, per decadenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 54/1985”;*
- e. con Direttiva prot. 382783 del 13/05/2011, l'allora Settore Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali [oggi, Staff 50-18-91 Funzioni di supporto tecnico operativo alla Direzione. Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti], trasmettendo il parere PP/60-15-12/2011 Prot.379241 del 12/05/2011 reso dall'Avvocatura regionale su esplicita richiesta, stabilisce che *“...l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n.54/1985 s.m.i., nonché i contributi previsti dall'art.17, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2005 e dall'art.19 della legge regionale n. 1 del 2008, sussiste non*

solo per i titolari di autorizzazione estrattiva, ma anche per i soggetti che hanno esercito abusivamente l'attività di cava...”;

- f. con Circolare Prot.506154 del 25/10/2024, il medesimo Staff 50-18-91 *Funzioni di supporto tecnico operativo alla Direzione. Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti*, per le motivazioni in essa esplicitate, ha chiarito che “...le imprese del settore estrattivo operanti in Regione Campania, a far data dal mese di luglio 2024, non sono più tenute al versamento del contributo imposto dall'art.17 della L.R. 15/2005”.

Dato atto che:

- a. in data 09/10/2024 funzionari della scrivente U.O.D. *Genio Civile di Caserta*, nell'ambito di un sopralluogo espletato congiuntamente a personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) in territorio di Rocca d'Evandro (CE) finalizzato alla verifica di eventuali attività presso il comparto estrattivo di basalto C07CE_01, hanno accertato attività di scavo del medesimo litotipo in atto, al momento del controllo, lungo il versante presente a est del richiamato sito di cava;
- b. all'accertamento erano presenti l'Ing. Giuseppe Framondi, in qualità di direttore dei lavori, il Sig. Esposito Antimo, titolare dell'Azienda Agricola “Porto di Mola” e proprietario dei fondi, e il Sig. Capuano Luigi, in qualità di rappresentante legale della Mignano Calcestruzzi S.a.s. – con sede legale in **Bacoli alla Via Lungolago Il Traversa n.51, P.IVA: 06660770634** – quale ditta esecutrice degli interventi di scavo;
- c. gli esiti del predetto sopralluogo sono stati esposti nel verbale N. 09/2024 - assunto al Prot. reg. NP.2024.0007280 del 11/10/2024 e di cui fanno parte integrante gli scatti fotografici effettuati nella circostanza – redatto, in contraddittorio con i rappresentanti delle ditte e il direttore dei lavori, a conclusione degli accertamenti;
- d. dal citato verbale risulta quanto segue:
- 1) sul posto erano in attività tre martelloni, che stavano effettuando attività di estrazione lungo una scarpata di basalto alta all'incirca 3 metri, e un escavatore con benna che stendeva materiale terroso;
 - 2) lungo il percorso per giungere sul posto sono stati incontrati due dumper carichi di basalto diretti all'impianto di frantumazione della Tecno Beton S.r.l., ubicato sempre in comune di Rocca d'Evandro alla località “Mortola”, ad una distanza dal sito oggetto di controllo di circa 2km;
 - 3) a seguito di esplicita richiesta, il direttore dei lavori ha comunicato che «...a maggio è stata presentata al Comune di Rocca d'Evandro una CILA per conto dell'Azienda Agricola “Porto di Mola” per un miglioramento fondiario finalizzato a un impianto intensivo di uliveto»;
 - 4) dalla visione, in sopralluogo, di copia della predetta CILA datata 07/05/2024, in possesso del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE), è emerso che:
 - I. le attività in essa previste consistono in variazioni morfologiche per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno;
 - II. l'area oggetto di intervento “...ha una estensione all'incirca di 6 – 8 Ha e dalle planimetrie e dalla sezione allegate alla CILA risulta uno splateamento di circa 145m alla quota di 200-215 m s.l.m., con la realizzazione di 3 gradoni di dimensione 10m x 10m...”;
 - III. nella relazione, facente parte della CILA, è previsto un volume complessivo di materiale da movimentare di circa 700.000mc, di cui circa 400.000mc da ridistribuire sul fondo, ed è specificato “...che non si prevede un quantitativo superiore a 300.000mc di roccia, in quanto, la presenza di tale minerale sarà del tutto occasionale” e che “...quello non utilizzabile [per il miglioramento fondiario] ma idoneo in diversi cicli industriali, come sottoprodotto, sarà ceduto alla società che realizza i lavori”;
 - IV. nel Modello CILA è dichiarato che “...è presentata contestualmente la domanda per l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento ... l'intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso” tra i quali, a pag. 7 della CILA, è riportata l' “Autorizzazione delle attività di scavo – Autorità competente al rilascio Genio Civile”;
- e. per tutto quanto emerso in sede di accertamento ed innanzi riportato, il responsabile della U.O. “Attività Estrattive” di questo ufficio presente al sopralluogo, con il citato verbale N.09/2024 ha

evidenziato, preliminarmente, che "...le attività di cui alla CILA e in corso di svolgimento non potevano avere inizio poiché il Genio Civile non ha rilasciato alcuna autorizzazione MAI richiesta dal comune di Rocca d'Evandro";

f. per quanto alla precedente lett.e. e viste le disposizioni normative vigenti – richiamate nelle Premesse – con il medesimo verbale N. 09/2024 il responsabile della U.O. "Attività Estrattive" di questo ufficio:

1) ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 comma 1 lett.b) della richiamata L.R. 54/1985 s.m.i., ordinanza di sospensione *ad horas* delle attività;

2) ha chiesto al rappresentante legale dell'Azienda Agricola "Porto di Mola" e al direttore di lavori, ciascuno per le proprie competenze, di trasmettere al Genio Civile e al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora la documentazione testualmente di seguito elencata:

I. CILA consegnata al Comune completa del protocollo comunale o almeno della ricevuta PEC di consegna;

II. tutte le pec interne tra il direttore dei lavori e la ditta esecutrice dei lavori (Mignano Calcestruzzi Srl) relative ai dumper carichi di basalto che dal fondo vanno all'impianto con le relative cubature;

III. una relazione dettagliata delle attività fino ad ora eseguite e quelle ancora da eseguire – in caso di autorizzazione – per il completamento del miglioramento fondiario;

IV. le planimetrie stato iniziale e stato finale – come da CILA – con 3/4 sezioni di confronto dei profili recanti chiare indicazioni di distanze e quote, coerenti con quelle che saranno indicate nella relazione di cui al... [precedente punto];

V. una relazione che descriva in maniera chiara l'intervento agricolo del miglioramento fondiario completata dal relativo quadro economico indicativo dei guadagni che l'azienda prevede di avere quando l'impianto intensivo di uliveto sarà a regime.

g. con il medesimo verbale N.09/2024, il responsabile della U.O. "Attività Estrattive" ha chiesto al progettista – nonché direttore dei lavori – di verificare se l'esecuzione degli interventi necessita anche dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. vista la loro entità.

Considerato che:

a. con pec acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, il direttore dei lavori ha trasmesso:

1) Modello CILA del "07 Maggio 2024" con ricevuta pec di consegna al Comune, datata 15/05/2024, e documentazione tecnica allegata;

2) "Comunicazione Operativa" del 17.07.2024 e ricevuta pec di consegna al Comune datata 17/07/2024;

3) *Copia delle comunicazioni settimanali tramite PEC fatte pervenire dal Direttore dei Lavori alla ditta esecutrice riguardante il materiale allontanato nel rispetto della "Comunicazione Operativa";*

4) *Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire e calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare;*

5) *Planimetria Generale e sezioni;*

6) *Relazione dettagliata dell'intervento a farsi e quadro economico;*

7) *Verifica della non necessità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*

b. nel Modello CILA acquisito in atti, sono rese le dichiarazioni di seguito riportate:

1) la CILA è presentata dal sig. Esposito Antimo in qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola "Porto di Mola" e ha per oggetto "Intervento di variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno";

2) nel quadro "c) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata", a pagina 3 del Modello CILA, è dichiarato che "l'inizio dei lavori per interventi soggetti a CILA per la cui realizzazione presenta contestualmente alla CILA la domanda per l'acquisizione d'ufficio degli atti assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso";

- 3) nel quadro "d) Qualificazione dell'intervento", a pagina 3 del Modello CILA, è asserito che l'intervento "...rientra tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e Sezione II-Edilizia della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016) e che i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti";
- 4) nel quadro "e) Localizzazione dell'intervento", a pagina 3 del Modello CILA, è genericamente indicato che "l'intervento interessa l'immobile sito in Località Risiera/Acquamara foglio n.28 map. vari";
- 5) nella parte relativa alle "Dichiarazioni del progettista", pagina 6 del Modello CILA, è asserito che "le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell'articolo 6-bis del d.P.R. n. 380/2001: Altri interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (attività n. 30, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) MIGLIORAMENTO FONDARIO DEL FONDO, che consistono in scavo, spietramento e allontanamento della parte di roccia, livellamento della corte vegetale di un'area attualmente scoscesa, sistemazione di alcune scarpate";
- 6) nel quadro "3) Atti di assenso da acquisire", a pagina 7 del Modello CILA, è affermato che "la realizzazione dell'intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente comunicazione: TIPOLOGIA DI ATTO: Deroga Autorizzazione Paesaggistica, AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO: Comune di Rocca d'Evandro; TIPOLOGIA DI ATTO: Autorizzazione delle attività di scavo, AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO: Genio Civile";

c. dall'esame della documentazione tecnica facente parte integrante del Modello CILA emerge quanto segue:

- 1) l'area oggetto di intervento ricade in Rocca d'Evandro (CE), al foglio n.28 p.lle nn. 73p – 132p – 212p – 5002p – 5003 – 5005p – 5008p – 5034p, per una estensione complessiva di circa 83.000mq (Ha 08.28.96);
- 2) l'intervento oggetto della CILA è stato giustificato dalla "...necessità di aumentare la funzionalità del fondo de quo, volendo praticare una coltivazione intensiva di uliveto che andrebbe ad ottimizzare le successive lavorazioni del frantoio oleario nonché la possibilità di avere un fondo con una razionalizzazione delle superfici atte a garantire una raccolta automatizzata del frutto, nonché il miglioramento delle viabilità interpoderali";
- 3) per il raggiungimento di quanto al precedente punto 2), l'intervento è suddiviso in fasi operative descritte, in modo non comprensibile, nella Relazione Tecnica allegata alla CILA in cui, tra l'altro, è asserito testualmente che:
 - I. "...tutto il materiale che si presenterà in roccia sarà ceduta, alla Società che realizza i lavori, in qualità di sottoprodotto, che lavorato in apposito processo produttivo, diventerà prodotto finito e quello impiegabile per rilevati, sarà riutilizzato nelle aree indicate come spianamento e dopo lo spietramento del presente intervento";
 - II. "la superficie interessata dall'intervento è di circa 80.000 mq. Il volume di materiale movimentato nel complessivo è pari a circa 700.000 mc di cui quello riposto in loco ammonta a circa 400.000 mc, ed è bene specificare che non si prevede un quantitativo superiore ai 300.000 mc di roccia, in quanto, la presenza di tale minerale sarà del tutto occasionale";
 - III. "... il materiale in eccesso utilizzato al miglioramento delle opere a farsi, e in alternativa quello non utilizzabile ma idoneo in diversi cicli industriali, come sottoprodotto, sarà ceduto alla società che realizza i lavori";
- 4) dalla documentazione grafica allegata al Modello CILA risulta che:
 - I. lo stato dei luoghi originario corrispondeva a un versante collinare, digradante da est a ovest, a formare un crinale - tra due vallecole - altimetricamente distribuito tra le quote di 225m s.l.m. e 175m s.l.m.;
 - II. l'intervento proposto prevedeva uno spianamento dell'originario versante con la formazione di una superficie finale debolmente inclinata verso ovest, con quote variabili da 185m s.l.m. a 175m s.l.m., con ampiezza di 180m x 252m, delimitata lungo i bordi –

per quanto riportato nella tavola di progetto allegata alla CILA (denominata “*Variazione morfologica con aree di spietramento e spianamento*”) – da scarpate di cui non è definita l'altezza;

- III. la superficie spianata, di cui al precedente punto II., sarebbe delimitata a est da n.3 gradoni aventi pedate e scarpate di 10m, posti alle quote di 195m, 205m, 215m s.l.m. per come riportato sulla citata tavola di progetto (“*Variazione morfologica con aree di spietramento e spianamento*”);
 - IV. dall'unica sezione - lungo la traccia “A-A” - allegata alla CILA, si rileva la previsione, in corrispondenza della superficie spianata indicata al punto II., di attività di scavo in approfondimento, rispetto alla superficie finale di progetto, fino alla quota costante di 165m s.l.m., ovvero con uno spessore ulteriore di scavo – in aggiunta alla previsione di progetto descritta al precedente punto II. – variabile dai 20m alla base dei gradoni, a est dell'area, ai 10m nel limite ovest;
 - V. dell'intera area di intervento, perimetrata su tutte le planimetrie allegata alla CILA con un tratto magenta, la porzione a nord dell'originario crinale non risulta oggetto di interventi fino alla quota di 180-190m s.l.m. in corrispondenza della quale, sulla già richiamata tavola di progetto (“*Variazione morfologica con aree di spietramento e spianamento*”), si rileva la presenza del prolungamento della scarpata che separa il gradone di Q. 195m s.l.m. da quello di Q. 205m s.l.m., nonché – a est della scarpata – di un'area riportata alla quota di 200m s.l.m. recante l'indicazione “*area di spianamento*”;
 - VI. gli interventi di cui al precedente punto V. ed il confronto del profilo originario e di quello di progetto, in tale settore, non sono stati riportati in alcuna sezione indicativa, per cui non si comprende neppure se siano previsti in quest'area interventi di riporto o anche di scavo;
- d. dalla “Comunicazione Operativa” del 17.07.2024 risulta che “*i lavori sono iniziati in data 10 giugno c.a. e stanno proseguendo su una prima parte dei terreni riportati nella CILA, nello specifico sono quelli in proprietà del Sig. Esposito Antimo identificati catastalmente al foglio n.28 p.IIa 5034 in parte. L'area di cantiere, allo stato attuale, interessa una superficie di circa 62.500 mq. ed è stata evidenziata sugli elaborati grafici allegati alla presente*”;
- e. gli “*elaborati grafici*”, allegati e richiamati nella citata “*Comunicazione Operativa*” del 17.07.2024, sono costituiti da:
- 1) *Stralcio catastale del Foglio 28 del comune di Rocca d'Evandro*;
 - 2) *Piano quotato stato di progetto*;
 - 3) *Planimetria della variazione morfologica con individuazione delle aree di spietramento e spianamento*;
 - 4) *Sezione riportante le quote iniziali, la quota di sistemazione finale, la quota di spietramento.*

Considerato, altresì, che:

- a. con la pec acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, il direttore dei lavori - come già riportato alla lett.a. del CONSIDERATO - ha anche trasmesso la documentazione qui elencata, aggiornata a seguito del verbale di sopralluogo N. 09 del 09/10/2024:
 - 1) *Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire e calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare*;
 - 2) *Planimetria Generale e sezioni*;
 - 3) *Relazione dettagliata dell'intervento a farsi e quadro economico*;
 - 4) *Verifica della non necessità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera*”;
- b. nella Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire e calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare sono rese, tra le altre, le dichiarazioni di seguito riportate:
 - 1) “*I lavori sono iniziati in data 10 giugno c.a. [2024] e sono continuati fino alla data del 09.09 c.a. Gli interventi eseguiti hanno riguardato una prima parte dei terreni riportati nella CILA. Nello specifico l'area interessata, di circa 62.500 mq, è quella di proprietà del Sig. Esposito Antimo identificata catastalmente al foglio n.28 p.IIa 5034 in parte ed è evidenziata sulla Tav. 1 allegata alla presente*”;
 - 2) “*Si è proceduto alla rimozione di una parte della coltre superficiale ad una profondità variabile rispetto al piano campagna*”;

- 3) "Durante i suddetti lavori, previsti con la CILA in oggetto, sono stati rinvenuti occasionalmente trovanti di basalto, sono stati allontanati dall'area da bonificare e trasportati all'impianto di granulazione";
- 4) "L'intervento dovrebbe continuare prevedendo le seguenti fasi operative... La superficie interessata dall'intervento è di circa 62.500 mq. Il volume di materiale da movimentare nel complessivo è pari a circa 449.657,88 mc di cui quello risposto in loco dovrebbe ammontare a circa 296.631,19 mc; è bene specificare che non si prevede un quantitativo superiore ai 300.000 mc di roccia soprattutto sulla scorta delle percentuali riscontrate nelle masse già lavorate";
- c. a corredo della *Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire* è riportato il calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare dal quale si evince che:
- 1) Materiale da movimentare secondo progetto: (Tav. 2 B) mc 449.657,88;
 - 2) Materiale movimentato alla data odierna: mc 93.464,80;
Di cui: a) Basalto allontanato ad impianto: mc 10.549,45
b) Terreno sciolto da sistemare in loco: mc 93.464,80 – 10.549,45 = mc 82.915,35
c) Percentuale di materiale basaltico trasportato ad impianto : 11,29%
 - 3) Materiale ancora da movimentare: mc 449.657,88 – 93.464,80 = mc 356.193,08
 - 4) Probabile materiale basaltico: 30% = 356.193,08 x 30% = mc 106.858
 - 5) Materiale (probabile) da sistemare in loco al termine dello spietramento:
449.657,88 – (10.549,45+106.858) = mc 332.250
- d. nella Relazione Tecnica delle attività a farsi e quadro economico sono rese, tra le altre, le dichiarazioni di seguito riportate:
- 1) "... l'area interessata dall'intervento di spietramento e bonifica è di circa 62.500 mq, è in proprietà del Sig. Esposito Antimo ed è identificata catastalmente al foglio 28 p.IIa 5034 in parte";
 - 2) "Si è proceduto alla rimozione di una parte della coltre superficiale ad una profondità variabile rispetto al piano campagna. Le indagini geologiche precedentemente svolte prevedevano, a tali profondità, percentuali maggiori di pietrisco ma si è riscontrato, fino ad una profondità di ml 20,00 dal piano di calpestio dei piani più alti, una percentuale notevolmente più bassa";
 - 3) "Il fronte di lavorazione dovrebbe avere un'altezza che va da ml 175, piano di campagna attuale coincidente con il vigneto piantato di recente in seguito ad analoga lavorazione, a ml 215 coincidente con l'attuale piano di campagna più alto";
 - 4) "Per l'intera area oggetto di intervento si prevede, a quota finita di 175 s.l.m. sulla scorta delle lavorazioni effettuate qualche anno fa sulle aree limitrofe, un banco di basalto notevolmente consistente e diffuso. Tale circostanza renderebbe quasi senza effettiva utilità, dal punto di vista della qualità agricola, l'area lavorata. Per questo motivo si intende effettuare lo spietramento e lo spianamento, su tutta l'area a quota ml 175 s.l.m., estendendosi fino a quota ml 165 s.l.m. nella fase successiva la suddetta area verrebbe riempita con il materiale terroso proveniente dalle lavorazioni, pari a circa mc 221.925, ottenendo così un'area finita, alla stessa quota del piano di campagna circostante, spietrata fino alla profondità di ml 10 e di ottima qualità agricola per la piantumazione di uliveti";
- e. gli elaborati grafici riuniti sotto la denominazione "*Planimetria Generale e sezioni*", trasmessi dal direttore dei lavori con la citata pec prot. regionale n.490524 del 17/10/2024 e recanti gli aggiornamenti a seguito del sopralluogo del 09/10/2024 con indicazione delle superfici e dei volumi da movimentare, sono costituiti dalle seguenti Tavole:
- 1) Tav. 1: *Planimetria Generale*, su cui è riportato il progetto e le tracce di n.4 sezioni di cui tre longitudinali e una trasversale;
 - 2) Tavole 2A - 2E: Sezione A – A
 - 3) Tavole 3A - 3E: Sezione B – B
 - 4) Tavole 4A - 4E: Sezione C – C
 - 5) Tavola 5A: Sezione D - D

Rilevato che:

- a. la CILA datata 07/05/2024 e presentata al comune di Rocca d'Evandro in data 15/05/2024 dal rappresentante legale dell'Azienda Agricola "Porto di Mola", non aveva alcuna efficacia in virtù delle dichiarazioni rese – con il Modello CILA – dallo stesso rappresentante legale e dal progettista, in base alle quali:
- 1) *"la realizzazione dell'intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente comunicazione: TIPOLOGIA DI ATTO: Deroga Autorizzazione Paesaggistica, AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO: Comune di Rocca d'Evandro; TIPOLOGIA DI ATTO: Autorizzazione delle attività di scavo, AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO: Genio Civile";*
 - 2) *"Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso";*
- b. con riferimento a quanto innanzi, nessuna richiesta di "Autorizzazione delle attività di scavo" – relativamente agli interventi previsti con la CILA – è mai stata acquisita agli atti di questo ufficio che, pertanto, non ha mai rilasciato il provvedimento autorizzatorio, obbligatorio per rendere pienamente efficace la CILA e per poter dare inizio alle relative attività;
- c. le attività svolte in esecuzione della richiamata CILA, che hanno avuto inizio in data 10/06/2024 come da "Comunicazione operativa" del 17/07/2024 trasmessa in pari data al Comune di Rocca d'Evandro, per quanto alle precedenti lettere a. e b. sono state eseguite in violazione di quanto disposto dall'art.23bis, commi 2 e 3, del D.P.R. n.380/2001 s.m.i. che testualmente recitano:
- 1) *"In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi" [co. 2];*
 - 2) *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio".*

Rilevato, altresì, che:

- a. l'istruttoria della documentazione tecnica allegata al Modello CILA del 07/05/2024 ha fatto emergere come l'intervento previsto, già in fase di esecuzione da parte del proponente, ecceda ampiamente l'entità di un progetto di *"variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno"* per i volumi di scavo dei materiali rocciosi da allontanare visto che, già alla presentazione della CILA:
- 1) il progettista riferisce di:
 - I. una superficie coinvolta dall'intervento di circa 80.000mq, pari a 8 Ha;*
 - II. un quantitativo di 300.000mc di roccia che "...sarà ceduta alla Società che realizza i lavori, in qualità di sottoprodotto, che lavorato in apposito processo produttivo, diventerà prodotto finito...";*
 - III. un volume di materiale da movimentare riutilizzato in loco di 400.000mc;*
 - 2) la sezione "A-A", facente parte integrante del Modello CILA del 07/05/2024, evidenzia:
 - I. un abbassamento rispetto alla superficie finale di progetto, posta a quote variabili tra 185 e 175m s.l.m., con spessori di scavo in approfondimento variabili tra i 20m a est e i 10m a ovest dell'area di intervento, e successivo riempimento della depressione per ottenere la superficie finale a 185-175m s.l.m.;*
 - II. la realizzazione, al limite orientale dell'area di intervento, di n.3 gradoni aventi dimensioni 10m x 10m e posti alle quote di 195m, 205m e 215m s.l.m., ottenuti attraverso attività di scavo;*
- b. il confronto tra gli elaborati tecnici allegati al Modello CILA del 07/05/2024 e la documentazione trasmessa al comune di Rocca d'Evandro in data 17/07/2024, relativa alla "Comunicazione operativa", ha fatto emergere che l'intervento individuato su tali ultimi atti – quelli della "Comunicazione operativa" – è diverso da quello oggetto della CILA in quanto l'area di intervento è

ristretta alla sola particella 5034 parte del foglio n.28 di Rocca d'Evandro, escludendo le particelle nn. 73p – 132p – 212p – 5002p – 5003 – 5005p – 5008p del medesimo foglio di mappa, inserite nel progetto presentato con la CILA;

c. dall'istruttoria della documentazione relativa alla citata "Comunicazione operativa" del 17/07/2024 si è preso anche atto:

1) delle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, il quale afferma testualmente:

I. alla lett.a), "i lavori sono iniziati in data 10 giugno c.a. e stanno proseguendo su una prima parte dei terreni riportati nella CILA, nello specifico sono quelli di proprietà del Sig. Esposito Antimo identificati catastalmente al foglio n.28 p.lla 5034 in parte. L'area di cantiere, allo stato attuale, interessa una superficie di circa 62.500 mq. ed è stata evidenziata sugli elaborati grafici allegati alla presente";

II. alla lett.b), "durante i lavori previsti con la CILA in oggetto si stanno rinvenendo, occasionalmente, trovanti di basalto che necessitano di essere rimossi e allontanati dall'area da bonificare. Accertato che la presenza di tale materiale è occasionale e risulta inferiore al limite volumetrico individuato dalle Norme di Attuazione del PRAE (comma 2 lett. a) dell'articolo 2 stabilito in 5.000 mc/Ha) e che inoltre l'entità dell'intervento in oggetto non travalica quanto strettamente necessario al miglioramento stesso al quale resta finalizzato";

2) delle planimetrie e della sezione "A-A", lungo la stessa traccia riportata in allegato alla CILA, da cui emerge palesemente che l'area di intervento, sempre indicata con lo stesso tratto magenta [cfr. punto c. 4) V. del CONSIDERATO], risulta mutata e, di conseguenza, risulta traslato verso ovest il progetto proposto con la CILA, con la modifica anche delle quote di progetto.

Rilevato, inoltre, che l'istruttoria della documentazione tecnica trasmessa dal direttore dei lavori con la citata pec acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, ad aggiornamento degli atti della CILA a seguito della specifica richiesta formulata con il verbale di sopralluogo N.09 del 09/10/2024 [cfr. CONSIDERATO, ALTRESI], ha evidenziato che:

a. nella "Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire", il direttore dei lavori afferma testualmente che:

1) "I lavori sono iniziati in data 10 giugno c.a. [2024] e sono continuati fino alla data del 09.09 c.a. Gli interventi eseguiti hanno riguardato una prima parte dei terreni riportati nella CILA. Nello specifico l'area interessata, di circa 62.500 mq, è quella di proprietà del Sig. Esposito Antimo identificata catastalmente al foglio n.28 p.lla 5034 in parte ed è evidenziata sulla Tav. 1 allegata alla presente", ribadendo all'incirca quanto asserito nella "Comunicazione operativa" del 17/07/2024;

2) "L'intervento dovrebbe continuare prevedendo le seguenti fasi operative... La superficie interessata dall'intervento è di circa 62.500 mq. Il volume di materiale da movimentare nel complessivo è pari a circa 449.657,88 mc di cui quello risposto in loco dovrebbe ammontare a circa 296.631,19 mc; è bene specificare che non si prevede un quantitativo superiore ai 300.000 mc di roccia soprattutto sulla scorta delle percentuali riscontrate nelle masse già lavorate";

b. nell'elaborato "Calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare", in allegato alla richiamata "Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire" e integralmente riportato alla lett.c. del CONSIDERATO ALTRESI, sono forniti dati volumetrici e di superficie totalmente diversi da quelli indicati negli elaborati allegati al Modello CILA, nonché da quelli forniti nella stessa "Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire" - di cui il calcolo planovolumetrico è parte integrante – che a loro volta risultano diversi dai dati indicati con la CILA;

c. nella "Relazione Tecnica delle attività a farsi e quadro economico", il direttore dei lavori, tra l'altro, asserisce che "... l'area interessata dall'intervento di spietramento e bonifica è di circa 62.500 mq... Si è proceduto alla rimozione di una parte della coltre superficiale ad una profondità variabile rispetto al piano campagna... Per l'intera area oggetto di intervento si prevede, a quota finita di 175 s.l.m. sulla scorta delle lavorazioni effettuate qualche anno fa sulle aree limitrofe, un banco di basalto notevolmente consistente e diffuso. Tale circostanza renderebbe quasi senza effettiva utilità, dal punto di vista della qualità agricola, l'area lavorata. Per questo motivo si intende effettuare

lo spietramento e lo spianamento, su tutta l'area a quota ml 175 s.l.m., estendendosi fino a quota ml 165 s.l.m. nella fase successiva la suddetta area verrebbe riempita con il materiale terroso proveniente dalle lavorazioni, pari a circa mc 221.925, ottenendo così un'area finita, alla stessa quota del piano di campagna circostante, spietrata fino alla profondità di ml 10 e di ottima qualità agricola per la piantumazione di uliveti”;

- d. gli elaborati grafici corrispondenti alle planimetrie e alle sezioni di progetto, indicati puntualmente alla lett.e. del CONSIDERATO ALTRESÌ, confermano il limite dell'area di intervento – già indicato sulla planimetria allegata alla “Comunicazione operatività” del 17/07/2024 – diverso da quello della CILA, con conseguente traslazione del progetto verso ovest e profilo finale di progetto altimetricamente modificato rispetto a quello proposto con la medesima CILA.

Rilevato, infine, che:

- a. il confronto tra tutta la documentazione tecnica acquisita agli atti e la documentazione fotografica scattata nel corso del sopralluogo del 09/10/2024, nonché le immagini satellitari estratte da Google Earth, ha dimostrato che le attività di scavo si sono estese anche su aree esterne al perimetro di intervento oggetto della CILA, sebbene non sia definibile la loro entità;
- b. con la documentazione acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, in riscontro alle richieste formulate da questo ufficio con il verbale di sopralluogo N.09/2024, il direttore dei lavori ha trasmesso la “Verifica della non necessità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera” [cfr. punto a. 7) del CONSIDERATO], a conclusione della quale asserisce che “...la nostra è un'attività che non produce sostanze solide, liquide o gassose che, introdotte nell'atmosfera, possano causare inquinamento atmosferico...”.

Preso atto che:

- a. tra la documentazione acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, in riscontro alle richieste formulate da questo ufficio con il verbale di sopralluogo N.09/2024, il direttore dei lavori ha trasmesso anche “Copia delle comunicazioni settimanali tramite PEC fatte pervenire dal Direttore dei Lavori alla ditta esecutrice riguardante il materiale allontanato nel rispetto della “Comunicazione Operativa” [cfr. punto a. 3) del CONSIDERATO];
- b. dalla predetta documentazione risulterebbe che è stato allontanato basalto dal fondo, interessato dagli interventi di miglioramento fondiario, nei periodi 15/07/2024 - 09/08/2024 e 26/08/2024 - 04/10/2024, per un volume complessivo pari a 10.549,45mc.

Preso atto, altresì, che:

- a. con nota prot. 207/4/2024 del 12/02/2025 (acquisita al prot. regionale n.74460 del 13/02/2025), il Nucleo Carabinieri Forestale di Variano Patenora ha comunicato che in data 12 febbraio c.a. militari del Reparto hanno accertato lavori di scavo mediante martellone “...lungo la scarpata di basalto lato ovest dello sbancamento oggetto di un precedente controllo, espletato congiuntamente a personale di Codesto Settore in data 09/10/2024 in tenimento del comune di Rocca d'Evandro località “Acquamara”, lavori riconducibili al progetto...” di variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno;
- b. quanto comunicato con la predetta nota emerge palesemente anche dall'allegato fascicolo fotografico che riprende un martellone in attività lungo la scarpata in basalto che delimita l'area oggetto del miglioramento fondiario di cui alla richiamata CILA.

Preso atto, infine, che con nota prot. 15621 del 07/03/2025, acquisita al prot. regionale n.120046 del 10/03/2025, il Dipartimento provinciale Caserta di ARPAC ha trasmesso – per gli eventuali provvedimenti consequenziali di competenza – la “Comunicazione riutilizzo terre e rocce da scavo (probabile quantitativo pari a 106.858,00 mc)” presentata dal Sig. Esposito Antimo nell'ambito di “lavori di scavo per movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, da eseguirsi con mezzi meccanici in località Risiera/Acquamara, distinto in catasto al foglio 28, p.lla n. 5034 in parte (mq. 62.500), comune di Rocca d'Evandro (CE)”, con “sito di destinazione non specificato”

Ritenuto che le attività svolte in esecuzione della CILA datata 07/05/2024, che hanno avuto inizio in data 10/06/2024 come da “*Comunicazione operativa*” del 17/07/2024 trasmessa in pari data al Comune di Rocca d’Evandro, per quanto segnalato alle lettere **a.** e **b.** del RILEVATO, sono illegittime ai sensi dell’art.23bis, commi 2 e 3, del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., in quanto sono state avviate in assenza dei provvedimenti di *Autorizzazione delle attività di scavo* e di *Autorizzazione Paesaggistica* dichiarati – nel Modello CILA – atti da dover acquisire preventivamente all’inizio dei lavori.

Ritenuto, altresì, che:

- a. dalla “*Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire*”, acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024 ad aggiornamento degli atti della CILA a seguito della specifica richiesta formulata con il verbale di sopralluogo N.09 del 09/10/2024, risulti – tra le altre – una dichiarazione del direttore dei lavori non corrispondente al vero, atteso che lo stesso afferma che “*I lavori ... sono continuati fino alla data del 09.09 c.a. [2024]....*” a fronte delle lavorazioni accertate ancora alla data del 9 ottobre dello stesso anno, in occasione del sopralluogo di cui al DATO ATTO, e in contrasto con le PEC settimanali riguardanti il materiale allontanato, acquisite da questo ufficio al prot. 490524 del 17/10/2024 e che attestano ancora viaggi di basalto in data 4 ottobre 2024;
- b. dall’istruttoria di tutta la documentazione acquisita in atti, e puntualmente richiamata e descritta nei CONSIDERATO e nei RILEVATO, emerga palesemente che fin dalla presentazione della CILA, datata 07/05/2024 e trasmessa al comune di Rocca d’Evandro il 15/05/2024, l’intervento proposto fosse esorbitante rispetto alle finalità ipotizzate – consistenti nel miglioramento del fondo agricolo di proprietà e/o nella disponibilità dell’Azienda Agricola “Porto di Mola” per la messa a coltura di un uliveto – già prevedendo un allontanamento di roccia basaltica per un volume di 300.000mc che, raffrontato alla superficie di intervento dichiarata con la CILA pari a 8 Ha, si concretizza in un quantitativo di 37.500 mc/Ha;
- c. la circostanza di cui al precedente punto **b.** sia in violazione alla disposizione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, delle Norme di Attuazione del PRAE [cfr. lett. **d.** del Premesso], la quale prevede che il limite volumetrico di 5.000mc/Ha è consentito, ai fini di lavori di miglioramento fondiario, soltanto nel caso in cui il materiale sia riutilizzato sul fondo stesso, mentre il suo allontanamento - anche nei limiti dei 5.000mc/Ha – si configura come attività di cava;
- d. quanto dichiarato dal direttore dei lavori con la “*Comunicazione operativa*” del 17/07/2025 e ribadito con la documentazione acquisita al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, ad aggiornamento degli atti della CILA, si configuri come una modifica sostanziale degli interventi oggetto della stessa CILA, in quanto:
 - 1) le attività si sviluppano soltanto sulla particella n. 5034 parte del foglio n.28 di Rocca d’Evandro, per una superficie di 62.500 mq (6.25.00 Ha), diversamente da quanto previsto con la CILA;
 - 2) per quanto al precedente punto, il progetto della CILA risulta traslato verso ovest e modificato nelle quote finali del profilo di versante prevedendo:
 - I. la superficie finale di coltivo alla quota di 175m s.l.m., diversamente dalla CILA in base alla quale la superficie finale di coltivo si distribuiva tra le quote di 185m e 175m s.l.m. con pendenza verso ovest;
 - II. la realizzazione di n.3 gradoni, aventi dimensioni 10m x 10m, posti alle quote di 185m, 195m e 205m s.l.m., diversamente dai gradoni previsti con la CILA posti alle quote di 195m, 205m e 215m s.l.m.;
- e. anche tenendo conto delle modifiche apportate – in piena autonomia – dal direttore dei lavori agli interventi proposti con la CILA e previste con la documentazione successivamente trasmessa, “*Comunicazione operativa*” del 17/07/2025 e Elaborati prot. regionale n.490524 del 17/10/2024, le attività a farsi risultino comunque esorbitanti rispetto al fine ultimo consistente nel miglioramento del fondo agricolo per la messa a coltura di un uliveto, poiché - per quanto riportato nel “*Calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare*” – il volume di basalto da allontanare e riutilizzare a fini commerciali, ricalcolato rispetto alle previsioni della CILA e a quanto dichiarato nella stessa “*Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire*” a cui il calcolo è allegato, ammonterebbe complessivamente a 117.407,45mc che – rapportati alla superficie di intervento pari a 6.25.00 Ha, si sostanzia in 19.567,91mc/Ha;

- f. d'altra parte, gli interventi oggetto della CILA, ancorché modificati, risultino spropositati rispetto alla loro finalità anche per le soluzioni tecniche proposte che prevedono interventi di scavo per una profondità complessiva dal piano campagna originario di circa 60 metri, assolutamente incompatibili con interventi di miglioramento agricolo di un fondo, addirittura prevedendo uno scavo di circa 10m in ulteriore approfondimento rispetto alla superficie spianata finale prevista alla quota di 175m s.l.m., senza alcuna effettiva motivazione se non per la presenza di "...un banco di basalto notevolmente consistente e diffuso...", affermazione del direttore dei lavori nettamente in contrasto con quanto affermato dallo stesso nella *Relazione Tecnica delle attività svolte e da eseguire* prot. regionale n.490524 del 17/10/2024 ("*Durante i suddetti lavori, previsti con la CILA in oggetto, sono stati rinvenuti occasionalmente trovanti di basalto, sono stati allontanati dall'area da bonificare e trasportati all'impianto di granulazione*");
- g. per quanto sottolineato ai precedenti punti, gli interventi di "*variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno*" non potessero essere oggetto di una CILA ma dovevano essere sottoposti all'autorità competente in materia di attività estrattive con espressa istanza di autorizzazione allo scavo e all'allontanamento di materiale di seconda categoria, ex R.D. 1443/1927 s.m.i., qual è il "basalto" oggetto delle lavorazioni;
- h. né, d'altra parte, può essere attribuita la qualifica di "sottoprodotto", ex D.Lgs. 152/2006 s.m.i., al materiale roccioso "basalto", come dichiarato dal direttore dei lavori nella Relazione Tecnica allegata alla CILA, atteso che tale litotipo è riconosciuto come materiale di II categoria ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di cave e, in quanto tale, è oggetto di escavazione nel comparto estrattivo C07CE_01 ubicato in prossimità dell'area oggetto della CILA, autorizzato ai sensi della L.R. 54/1985 s.m.i. e delle Norme di Attuazione del PRAE;
- i. per quanto alla precedente lett. h., sia illegittima anche la "*Comunicazione riutilizzo terre e rocce da scavo (probabile quantitativo pari a 106.858,00 mc)*" presentata dal Sig. Esposito Antimo ad ARPAC Dipartimento provinciale Caserta [cfr. PRESO ATTO INFINE], atteso che il volume oggetto della stessa è identico a quello riportato nel "*calcolo planovolumetrico del materiale da movimentare*" (Prot. regionale n.490524 del 17/10/2024) e giustificato come "*probabile materiale basaltico*" [cfr. lett. c. del CONSIDERATO ALTRESI].

Ritenuto, infine, che:

- a. per tutto quanto esposto, l' "*Intervento di variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno*", oggetto della CILA datata 07/05/2024, si configuri come attività abusiva di cava, circostanza che comporta l'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della L.R. 54/1985 s.m.i.;
- b. per quanto alla precedente lett. a., ricorrano le condizioni per l'applicazione anche dell'articolo 28, comma 1, della medesima legge, per il quale questo ufficio provvederà con separato atto;
- c. le attività accertate dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) in data 12/02/2025, di cui al PRESO ATTO ALTRESI, si configurino come violazione dell'ordinanza di sospensione delle attività disposta da questo ufficio, in sede di sopralluogo del 09/10/2024, con il verbale N.09/2024 redatto nella circostanza;
- d. per quanto alla precedente lett. c., ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27, comma 1, della stessa L.R. 54/1985 s.m.i., con la conseguenza che l'intera area oggetto della CILA è da ritenersi sottoposta a sequestro amministrativo;
- e. per i quantitativi già allontanati dal fondo, come risulta dalla documentazione acquisita in atti al prot. regionale n.490524 del 17/10/2024 e di cui al PRESO ATTO, debbano essere versati al comune di Rocca d'Evandro (CE) e alla Regione Campania gli importi spettanti come contributi da attività estrattiva, per le cui determinazioni questo ufficio provvederà con separati atti;
- f. le contestazioni di cui alle precedenti lettere siano da effettuare – in solido – all'Azienda Agricola "Porto di Mola", in qualità di proponente della CILA, e alla Mignano Calcestruzzi S.r.l., in qualità di ditta esecutrice delle attività abusive di scavo;
- g. alla luce delle attività in atto ancora accertate in data 12 febbraio c.a. dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE), sia necessario acquisire un rilievo all'attualità dello stato dei luoghi e tutta la documentazione che possa attestare ulteriori volumi di basalto scavati ed allontanati dal fondo;

- h. le attività di cui alla CILA datata 07/05/2024, concretizzandosi in attività di scavo di materiale basaltico con l'impiego di martelloni e benne, siano soggette all'*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera*, ex art.269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., producendo emissioni polverulente.

Visti:

- a. il DPR. n.128 del 09/08/1959 s.m.i.
- b. la L.R. n.54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 s.m.i.
- d. il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 s.m.i.
- e. il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 s.m.i.
- f. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive [in BURC n.27 del 19/06/2006, s.m.i.]

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, titolare di Posizione Organizzativa "*Attività Estrattive*", e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità del Responsabile del Procedimento Prot. NP.2025.0003334 del 10/04/2025, vista l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale in capo allo stesso R.d.P. e d al sottoscritto.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- a. di **ORDINARE**, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i., la sospensione di qualsiasi attività presso le aree ricadenti nel comune di Rocca d'Evandro (CE) alla località "*Acquamara-Risiera*", in particolare quelle oggetto della CILA "07/05/2024", catastalmente identificate al Foglio di mappa n.28, p.lle nn. 73p – 132p – 212p – 5002p – 5003 – 5005p – 5008p – 5034p;
- b. di **DISPORRE** che il presente provvedimento di sospensione sia notificato a mezzo pec, in solido:
 - b.1 al signor Esposito Antimo in qualità di rappresentante legale della Azienda Agricola "*Porto di Mola*" – con sede in Rocca d'Evandro (CE) alla Via Risiere snc, CF/P.IVA 02845920616 – quale proprietaria delle aree e impresa proponente della CILA del 07/05/2024, avente ad oggetto "*Intervento di variazione morfologica per spianamento e spietramento con messa a coltura del terreno*";
 - b.2 al signor Capuano Luigi in qualità di rappresentante legale della Mignano Calcestruzzi S.a.s. – con sede legale in Bacoli (NA) alla Via Lungolago Il Traversa n.51, C.F./P.IVA 06660770634 – quale società esecutrice delle attività abusive di scavo;
- c. di **DISPORRE** che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della L.R. 54/1985 s.m.i., l'intera area oggetto della presente ordinanza di sospensione è da ritenersi sottoposta a sequestro amministrativo per la violazione della sospensione disposta in occasione del sopralluogo datato 09/10/2024 con il relativo verbale N.09/2024, accertata da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) in data 12/02/2025;
- d. di **DISPORRE** che tutti i mezzi d'opera della Mignano Calcestruzzi S.a.s. siano *ad horas* allontanati dalle aree oggetto della presente ordinanza di sospensione delle attività, dandone comunicazione provata, entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a questo ufficio e al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE);
- e. di **DISPORRE** che l'Azienda Agricola "*Porto di Mola*" – in qualità di proponente della CILA - trasmetta, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto:
 - e.1 il rilievo attuale delle aree oggetto della CILA "07/05/2024" e del presente provvedimento di sospensione, esteso ad una ulteriore fascia esterna ad esse di circa

- 10 metri, restituito a curve di livello e sovrapposto a mappa catastale, con indicazioni chiare e leggibili delle quote;**
- e.2 sezioni raffiguranti l'attuale stato dei luoghi con indicazioni chiare e leggibili di quote e distanze, distanziate non più di 10 metri e le cui tracce siano riportate sul rilievo di cui al punto precedente;**
- f. di DISPORRE che il Direttore dei Lavori, nella persona dell'Ing. Framondi Giuseppe, trasmetta, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex DPR 445/2000 s.m.i., in cui siano descritte le attività eseguite successivamente alla sospensione ordinata con verbale di sopralluogo N.09 del 09/10/2024 e siano comunicati eventuali quantitativi di materiale basaltico allontanati dal fondo;**
- g. di COMPULSARE il comune di Rocca d'Evandro (CE) ad assumere i provvedimenti di competenza nei riguardi della CILA presentata in data 15/05/2024 e tenuto conto delle violazioni esplicitate con il presente atto;**
- h. di inviare la presente ordinanza di sospensione alle Autorità competenti in materia ambientale per le eventuali valutazioni alla luce di quanto specificato nel presente provvedimento;**
- i. di DISPORRE che il presente decreto sia trasmesso:**
- i.1* alla Azienda Agricola "Porto di Mola" nella persona del sig. Esposito Antimo, per notifica;
 - i.2* alla Mignano Calcestruzzi S.a.s. nella persona del sig. Capuano Luigi, per notifica;
 - i.3* al Direttore dei Lavori Ing. Framondi Giuseppe, per notifica;
 - i.4* al Sindaco e al Segretario comunale di Rocca d'Evandro (CE), per conoscenza e competenza;
 - i.5* alla U.O.D. 501707 *Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta*, per conoscenza e competenza;
 - i.6* ad A.R.P.A.C. Dipartimento provinciale di Caserta, per conoscenza e competenza;
 - i.7* alla Provincia di Caserta *Settore Ambiente e Ecologia*, per conoscenza e competenza;
 - i.8* alla D.G. 501800 *Lavori Pubblici e Protezione Civile*, per conoscenza;
 - i.9* allo STAFF 501891 *Funzioni supporto tecnico - operativo Gestione tecnico - amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti*, per conoscenza;
 - i.10* al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE), per conoscenza e competenza;
 - i.11* al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, per conoscenza e competenza;
 - i.12* al Comando Stazione Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE), per conoscenza e competenza;
- j. di specificare che** il decreto in oggetto sia inviato al Referente per la trasparenza della D.G. 50.18 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23, in attuazione del D. Lgs. 33/2013 s.m.i., per la pubblicazione nella sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale regionale (www.regione.campania.it - percorso: Amministrazione trasparente / altri contenuti/ dati ulteriori);
- k. di specificare che** avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Ing. Nicola Di Benedetto

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <segnatura>
- <Intestazione>
  - <Amministrazione>
    <Denominazione>Regione Campania</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Toponimo dug="">Via Santa Lucia 81</Toponimo>
      <Civico>snc</Civico>
      <Cap>80132</Cap>
      <Comune codiceISTAT="">Napoli</Comune>
      <Provincia>NA</Provincia>
    </IndirizzoPostale>
  </Amministrazione>
  - <Identificatore>
    <TipoDocumento>Decreto Dirigenziale</TipoDocumento>
    <Agc>50</Agc>
    <DesAgc>GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA</DesAgc>
    <Settore>18</Settore>
    <DesSettore>DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE</DesSettore>
    <Uod>05</Uod>
    <DesUod>Genio civile di Caserta; presidio protezione civile</DesUod>
    <Tipo>AMS</Tipo>
    <TipoBurc>DD</TipoBurc>
    <Anno>2025</Anno>
    <Numero>20</Numero>
    <Data>10/04/2025</Data>
  - <Oggetto>
    <![CDATA[ Azienda Agricola Porto di Mola - Mignano Calcestruzzi S.a.s.:
    accertamento attivita' di estrazione abusive in Rocca d'Evandro (CE) alla localita
    </Oggetto>
  </Identificatore>
</Intestazione>
- <Descrizione>
  - <Documento nome="DIPART. 50 D.G. 18 UOD
  05_2025_000020_vers_2.PDF.P7M">
    <NomeFisico>DEdipart50dg18uod05_2025000020ver02.PDF.P7M</NomeFisico>
    <Impronta>C993F772865474E688C0D75172E43F5962C3E8B7</Impronta>
    <Firmatari>assenti</Firmatari>
  </Documento>
  - <Allegati>
    - <Documento nome="PD_2025_0010116_alleg_n_ro_1.DOC.P7M">
      <NomeFisico>PD20250010116_010185543.DOC.P7M</NomeFisico>
      <Impronta>F620C99F007DC8BA9DB2E96002DC3883F0F46CF5</Impronta>
    - <Note>
      <![CDATA[ FRONTESPIZIO ]]>
    </Note>
    <Firmatari>assenti</Firmatari>
  </Documento>
  </Allegati>
</Descrizione>
</segnatura>

```